

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA


Il Cliente come di seguito identificato, propone ad Aurea S.r.l. (di seguito Aurea o Fornitore) di concludere un contratto per la somministrazione di energia elettrica (di seguito il “**Contratto**”) secondo i termini e le condizioni riportate nella presente Proposta di Contratto (“**Proposta**”). La presente Proposta si considera irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione, dopodiché qualora non venga accettata dal Fornitore, si intenderà a tutti gli effetti revocata.

Con l’invio della presente Proposta il Cliente si impegna, su richiesta del Fornitore che dovrà pervenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione, a inviare le ultime tre bollette dell’attuale fornitore di energia, in modo tale che il Fornitore possa valutare l’idoneità del Pacchetto scelto dal Cliente. Resta facoltà del Fornitore, sulla base delle risultanze delle bollette inviate, di proporre al Cliente una modifica rispetto al Pacchetto selezionato nella presente Proposta.

Con l’invio della presente Proposta e la successiva stipula del Contratto il Cliente, autorizza sin d’ora il Fornitore a richiedere al Distributore Locale competente i dati storici di consumo dell’energia elettrica relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.

Data _____

Il Cliente



**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA
CONDIZIONI GENERALI
TRA**

_____ nato il _____, a _____,
residente in _____ C.F.
_____ (di seguito per brevità anche "**Cliente**")

E

la Società Aurea S.r.l., con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 44, capitale sociale Euro 100.000 P.IVA 01797080197, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Pietro Ghidoni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti i poteri allo stesso conferiti da Aurea S.r.l. (di seguito per brevità anche "**Fornitore**")

(il Fornitore e il Cliente definiti individualmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) Il Fornitore persegue, tra l'altro, lo scopo sociale di acquisto e vendita di energia ed è iscritta all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui all'Art. 1 co. 80 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, n. 01622.
- b) Il Fornitore è disponibile a fornire al Cliente l'energia elettrica necessaria per gli usi del Cliente per un periodo di 20 (venti) anni dalla data di attivazione della fornitura. Non appena entreranno in esercizio le centrali convenzionate con il Fornitore (le "**Centrali**" o "**Pool di Centrali**"), il Fornitore si impegna a fornire al Cliente, l'energia elettrica proveniente dalle Centrali limitatamente alla parte dell'energia che di seguito è qualificata come Quota PPA e l'energia proveniente dalla rete per quanto riguarda la Quota Mercato. La provenienza dell'energia elettrica dovrà essere certificata tramite Garanzia d'Origine;
- c) Le Parti espressamente prendono atto ed accettano che tutti i termini di durata previsti dal presente Contratto sono da intendersi riferiti a giorni "solari" ove non diversamente stabilito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI – ALLEGATI

1. Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**").
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore.

ARTICOLO 2 – ALTRE DEFINIZIONI

1. Oltre alle definizioni contenute nelle Condizioni Particolari, si intende per:
 - a) **Codice di Condotta Commerciale**: è l'Allegato A alla deliberazione di ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii. ("*Codice Di Condotta Commerciale per La Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali*").
 - b) **Contatore 2G**: è il sistema di smart metering di seconda generazione come definito dalla Delibera ARERA 6 aprile 2017 229/2017/R/eel ("*Disposizioni in merito alla prima configurazione dei misuratori 2G per la loro messa in servizio e relativi obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali*") e dalla normativa di volta in volta applicabile.

- c) **Condizioni Particolari:** le condizioni particolari di fornitura in Allegato A;
 - d) **Fornitore:** il fornitore del servizio come indicato in epigrafe;
 - e) **Informazioni Riservate:** ha il significato di cui all'art. 14;
 - f) **Modifica Legislativa:** significa l'emanazione, promulgazione, stipula, o ratifica di, oppure ogni modifica a, o emendamento a, o abrogazione o altra cancellazione di ogni Legge Applicabile (o nell'applicazione o interpretazione ufficiale di qualunque Legge Applicabile da una sentenza o decisione di qualunque corte, tribunale o autorità regolamentare);
 - g) **Prezzo Fisso:** il prezzo definito all'art. 2, lett. r, delle Condizioni Particolari;
 - h) **Prezzo Variabile:** il prezzo definito all'art. 2, lett. s, delle Condizioni Particolari;
 - i) **SII:** è il "Sistema Informativo Integrato" (SII), gestito dall'Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art. 1bis della L. n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.
 - j) **TIF (Testo Integrato Delle Disposizioni dell'Autorità' per l'energia Elettrica Il Gas e il Sistema Idrico In Materia Fatturazione del Servizio di vendita al Dettaglio per i clienti di Energia Elettrica e di Gas Naturale):** è l'Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com ss.mm.ii. "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura".
 - k) **TIMOE (Testo Integrato della Morosità Elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com, e ss.mm.ii. "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale".
 - l) **TIQE (Testo Integrato Della Regolazione Output-Based dei Servizi Di Distribuzione e Misura dell'energia Elettrica):** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, sss.mm.ii.
 - m) **TISIND (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale):** è l'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 593/2017/R/com e s.m.i. "Evoluzione del sistema indennitario: implementazione nel sii e disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale".
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3 – OGGETTO LUOGO DELLE PRESTAZIONE

1. Il Cliente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno secondo le modalità di seguito meglio indicate in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto presso il Punto di Prelievo identificato all'Allegato 1 delle Condizioni Particolari.
In particolare, la fornitura dell'energia elettrica che dovrà coprire l'intero fabbisogno del Cliente avverrà dalla Data di Attivazione per la durata di cui al successivo art. 4. La provenienza dell'energia elettrica per la Quota PPA e per la Quota Mercato dovrà essere certificata da Garanzie d'Origine al prezzo indicato all'art. 7 delle Condizioni Particolari. La fornitura dell'energia elettrica e delle Garanzie d'Origine avverrà al prezzo indicato all'art. 7 delle Condizioni Particolari.
2. Dalla Data di Attivazione, il Fornitore dovrà fornire, e il Cliente dovrà acquistare l'energia elettrica di cui alla Quota PPA in base dal proprio fabbisogno, e la Quota Mercato per la restante quota del proprio fabbisogno. La Quota Mercato mensile coinciderà con il differenziale tra il prelievo mensile orario dalla rete e il Quantitativo Mensile di Quota PPA consumata in Fascia PPA. La Quota Mercato inerisce anche la parte in Fascia Quota PPA che eccede la Quota PPA.

3. Nel caso in cui il Cliente dovesse consumare su base mensile una quantità di energia di Quota PPA inferiore al Quantitativo Mensile di Quota PPA, la parte di energia di Quota PPA non utilizzata dal Cliente ("**Quota PPA Non Consumata**") verrà rivenduta dal Fornitore al prezzo di mercato pari al PUN Orario, corrispondente alla medesima fascia oraria in cui la Quota PPA non è stata consumata dal Cliente. Nel caso in cui la differenza tra la somma generata dalla vendita della Quota PPA Non Consumata al prezzo di mercato e la parte di Acconto corrispondente al Quota PPA Non Consumata sia di segno positivo, sarà di seguito denominata "**Premio**". Nel caso in cui la differenza tra la somma generata dalla vendita della Quota PPA Non Consumata al prezzo di mercato e la parte di Acconto corrispondente al Quota PPA Non Consumata sia di segno negativo sarà di seguito denominata "**Penalità**". Nella prima bolletta tecnicamente utile dopo che si è generata la Quota PPA Non Consumata, il Cliente potrà usufruire della restituzione della quota di Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata, nonché ad uno sconto pari al Premio ovvero ad un aggravio sulla parte di Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata pari alla Penalità, come del caso a seconda che la differenza sia positiva o negativa. Ai fini di chiarezza per il calcolo del Premio o della Penalità in base al caso, il consumo orario del Cliente viene comparato con la corrispondente soglia oraria in Fascia Quota PPA del Pacchetto associato al Cliente; qualora il consumo in Fascia Quota PPA risulti inferiore alla soglia oraria, tale Quota PPA Non Consumata sarà rivenduta a prezzo di mercato (PUN Orario), e solo qualora il prezzo di mercato con cui è rivenduta la Quota PPA Non Consumata sia superiore al Prezzo Fisso corrisposto a suo tempo per l'Acconto, si genera un ricavo per il Cliente, pari alla differenza tra il prezzo di mercato con cui è stata venduta la Quota PPA Non Consumata e il Prezzo Fisso con cui è stato pagato l'Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata, il cd. Premio. La somma tra il valore dell'Acconto non consumata e il Premio intercorsi nel ciclo di fatturazione viene scomputata in bolletta rispetto a quanto dovuto dal Cliente con riferimento all'importo dell'intera bolletta (comprensivo della Quota Mercato eventualmente consumata ed eventuali oneri previsti in bolletta). Qualora invece la differenza tra il prezzo di mercato con cui è stata venduta la Quota PPA Non Consumata e il Prezzo Fisso con cui è stato pagato l'Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata sia negativa, al Cliente sarà applicata come sovrapprezzo sul costo dell'energia versata come Acconto, la Penalità, ferma restando la restituzione dell'Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata. Lo scomputo in bolletta a titolo di restituzione dell'Acconto ai sensi della presente clausola non potrà in ogni caso determinare bollette di valore inferiore a zero. Qualora il valore della prima bolletta utile sia inferiore a zero, l'importo rimanente dell'Acconto da restituire a cui viene applicato il Premio e/o Penalità, verrà scomputato alla bolletta successiva a titolo di restituzione dell'Acconto, generando una somma accantonata a favore del Cliente (cd. "**Borsellino**").
4. Qualora al 31 dicembre di ogni anno solare per tutta la Durata Complessiva del presente Contratto dovesse residuare il Borsellino, il Fornitore restituirà al Cliente l'Acconto corrispondente al residuo del Borsellino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, tramite bonifico bancario sul conto corrente del Cliente, ai termini e alle condizioni di cui alla presente clausola. In ogni caso l'importo della restituzione dell'Acconto di cui al Borsellino non potrà superare il minor valore tra il Prezzo Fisso versato per l'Acconto riferito ai kWh residui di Quota PPA Non Consumata che hanno determinato l'importo del Borsellino rimanente al termine dell'anno solare ("**kWh Residui**") e il valore al PUN orario della vendita dei kWh Residui. Sicché l'eventuale differenza tra il Prezzo Fisso e il valore PUN Orario dei kWh Residui sarà trattenuta a titolo di penale dal Fornitore per il mancato uso dell'energia da parte del Cliente nel corso dell'anno solare. Ai fini della restituzione ai sensi della presente clausola, il Fornitore ricalcolerà l'importo del Borsellino da restituire valorizzando i kWh Residui al PUN Orario applicabile a ritroso a partire dal 31 dicembre dello stesso anno solare considerando le ore di Fascia PPA in cui si è generata la Quota PPA Non Consumata, fino ad esaurimento di kWh Residui. In ogni caso qualora la somma oggetto di restituzione sia parametrata al Prezzo Fisso, verrà applicata una penale ulteriore in misura pari all'IVA della parte di Acconto che è stata versata dal Cliente e che è oggetto di restituzione ai sensi della presente clausola.
5. Nel caso in cui il Fornitore abbia la disponibilità di nuove Centrali, la cui entrata in esercizio possa determinare un aumento della Quota PPA da associare al Pacchetto del Cliente, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione scritta contenente la proposta di incremento della Quota PPA

e il relativo corrispettivo per l'incremento e l'aggiornamento dell'Allegato 2 delle Condizioni Particolari ("**Offerta di incremento di Quota PPA**") da sottoscrivere da parte del Cliente per accettazione. L'Offerta di incremento di Quota PPA è stabilita in base alla disponibilità di energia elettrica delle nuove Centrali e al Pacchetto del Cliente e non potrà in ogni caso riferirsi a prelievi eccedenti del 200% il consumo riferito al Pacchetto scelto dal Cliente al momento della stipula del Contratto. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Offerta di incremento di Quota PPA il Cliente potrà comunicare l'accettazione della stessa. Qualora entro il suddetto termine non pervenga l'accettazione, l'Offerta di Incremento di Quota PPA deve intendersi come rifiutata. Nel caso in cui il Cliente intenda accettare Offerta di incremento di Quota PPA dovrà inviare al Fornitore l'Offerta sottoscritta per accettazione e pagare l'Acconto, come di seguito definito, per la Quota PPA aggiuntiva corrispondente al Pacchetto risultante dall'Incremento della Quota PPA con le stesse modalità stabilite nel presente Contratto. Resta inteso che l'Offerta di incremento di Quota PPA sottoscritta da entrambe le Parti costituirà aggiornamento dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto con specifico riferimento alla Quota PPA, con conseguente sostituzione degli Allegati 2 e 3 delle Condizioni Particolari con il contenuto dell'Offerta di incremento di Quota PPA.

6. Il Fornitore avrà la facoltà di presentare un'Offerta di incremento di Quota PPA anche nel caso in cui i consumi del Cliente nel corso della Durata Complessiva del Contratto superino del 200% il Profilo di Consumo di riferimento. Tuttavia, in tal caso in cui il Cliente non accetti l'Offerta di Incremento di Quota PPA entro i termini indicati dal comma 5 che precede, il Fornitore si riserva il diritto di recedere dal Contratto ai medesimi termini e alle condizioni di cui all'art. 9, comma 7 del Contratto.
7. Il Cliente può richiedere nel corso della Durata Complessiva del Contratto un incremento della Quota PPA ("**Richiesta di incremento di Quota PPA**"), secondo le modalità che saranno rese disponibili dal Fornitore. La Richiesta di Incremento di Quota PPA non potrà in ogni caso riferirsi a prelievi eccedenti del 200% il consumo riferito al Profilo di Consumo del Cliente al momento della stipula del Contratto, infatti l'energia in Quota PPA del Pacchetto risultante dall'incremento di Quota PPA non potrà in ogni caso essere superiore al 200% dei consumi di energia corrispondenti al Profilo di Consumo del Cliente. Il Fornitore, tuttavia si riserva di valutare un incremento di Quota PPA maggiore sulla base di consumi in concreto effettuati da parte del Cliente fino a quel momento. Nel caso in cui il Cliente proceda con la Richiesta di incremento di Quota PPA, il Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento di quest'ultima invierà al Cliente un'Offerta di incremento di Quota PPA da sottoscrivere da parte del Cliente per accettazione. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Offerta di incremento di Quota PPA il Cliente potrà comunicare l'accettazione della stessa. Qualora entro il suddetto termine non pervenga l'accettazione, l'Offerta di Incremento di Quota PPA deve intendersi come rifiutata. Nel caso in cui il Cliente intenda accettare Offerta di incremento di Quota PPA si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma 4 del presente Articolo.
8. Con la stipula del presente Contratto il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a richiedere al Distributore Locale competente i dati storici di consumo dell'energia elettrica relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
9. Con la stipula del presente Contratto il Cliente dichiara e garantisce che il Punto di Prelievo è dotato di un Contatore 2G. In caso di difformità del contatore rispetto a quanto dichiarato, il Fornitore potrà riaddebitare al Cliente maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla Data di Attivazione ed avrà durata complessiva pari a 20 (venti) anni dalla Data di Attivazione ("**Durata Complessiva**"). Il Contratto non sarà soggetto a rinnovo automatico.
2. La Data di Attivazione della fornitura come definita dall'art. 1 lettera f) delle Condizioni Particolari decorre dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica al Cliente, salvo quanto previsto dall'art. 7 del Contratto. La Data di Attivazione nel caso in cui il Cliente attivi la fornitura di cui al presente Contratto da un altro fornitore, sarà effettiva dalla "Data di *switching*" all'esito della procedura di Switching, come definiti dall'art. 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel,

553/2016/R/eel, 77/2018/R/com, 272/2019/R/eel, 37/2020/R/eel, 135/2022/R/com e 29/2023/R/ee “Disposizioni funzionali all’esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo”

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a) assistere il Cliente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’esecuzione del Contratto;
 - b) in conformità alla normativa vigente, per conto del Cliente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, direttamente o attraverso mandato senza rappresentanza ulteriore conferito a soggetto qualificato, i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico del Cliente secondo quanto stabilito nel successivo all’art. 8 del Contratto.
 - c) garantire che la fornitura di energia elettrica sia erogata in conformità a quanto indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati e che sia garantita l’erogazione della Quota PPA secondo quanto stabilito dall’Allegato 2 delle Condizioni Particolari con riferimento anche al Quantitativo Mensile di Quota PPA;
 - d) dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura erogato (Quota PPA o Quota Mercato) e produrre, ove richiesto, i certificati attestanti la Garanzia d’Origine richiesti dall’art. 6 delle Condizioni Particolari;
 - e) fornire l’energia elettrica dalla Data di Attivazione:
 - o a Prezzo Variabile, per la Quota Mercato
 - o a Prezzo Fisso per la Quota PPA.
 - f) erogare la fornitura oggetto del Contratto nei Punti di Prelievo indicati dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati.
 - g) Qualora richiesto dalla Legge Applicabile, provvedere alla registrazione del presente contratto nella Bacheca dei contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 199/2021 (“**Bacheca PPA**”) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di registrazione dei contratti di compravendita di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dalla normativa applicabile;
 - h) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il Fornitore richiederà al Cliente, per ogni Punto di Prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
2. La Quota PPA è fatturata secondo quanto previsto al successivo art. 8 del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Cliente.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Cliente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Cliente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
3. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Cliente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Cliente da qualsivoglia onere e responsabilità.

ARTICOLO 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

1. Il Cliente sottopone al Fornitore la Proposta debitamente sottoscritta, compilando l'apposito modulo. La Proposta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il Contratto si intende perfezionato con l'accettazione scritta, da parte del Fornitore, della richiesta di fornitura del Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura, oppure di rifiutarla, per qualsiasi motivo (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sussistenza di morosità del Cliente nei confronti dello stesso Fornitore). In caso di mancata accettazione del Fornitore, la Proposta si intenderà rifiutata decorsi 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa da parte del Cliente. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto. L'attivazione della fornitura, e l'esecuzione di eventuali variazioni contrattuali e/o specifiche prestazioni, saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate nella scelta del Pacchetto fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima bolletta utile. Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una nuova fornitura ad "uso residente", il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con il Fornitore intestate allo stesso Cliente, per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica.
2. Con l'invio della Proposta il Cliente si impegna, su richiesta del Fornitore che dovrà pervenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione, a inviare le ultime tre bollette dell'attuale fornitore di energia, in modo tale che il Fornitore possa valutare l'idoneità del Pacchetto scelto dal Cliente. Resta facoltà del Fornitore, sulla base delle risultanze delle bollette inviate, di proporre al Cliente una modifica rispetto al Pacchetto selezionato nella Proposta nel caso in cui dalle bollette inviate dovessero risultare consumi inferiori al 30% o superiori al 200% rispetto ai consumi di energia corrispondenti alla Quota PPA del Pacchetto prescelto.
3. Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta. In caso di allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata a)

all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione dell'allacciamento; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. Le opere murarie, se necessarie, saranno a cura e spese del Cliente.

4. Il Fornitore e il Cliente l'attivazione della fornitura di cui al presente Contratto è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del Fornitore:
 - a. all'inesistenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del Fornitore;
 - b. alla positiva verifica da parte del Fornitore della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE;
 - c. all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
 - d. al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il Cliente è allacciato;
 - e. al fatto che il Cliente, ai sensi dell'Art. 10.3 dell'allegato "A" alla Del. AEEGSI ARG/elt 04/08, non risulti al momento della richiesta di switching sospeso per morosità oppure oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della Del. AEEGSI n. ARG/elt 219/10.
 - f. Al possesso di un Contatore 2G relativo al Punto di Prelievo del Cliente. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del Contratto.
5. Per i Clienti che utilizzano la fornitura per "uso domestico", qualora il Contratto sia stato sottoscritto dal Cliente o comunque sia concluso in un luogo diverso dalle sedi operative del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente potrà recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, utilizzando il modulo per il ripensamento di cui all'Allegato E del presente Contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale è d'accordo, su un altro mezzo durevole, entro 10 giorni dalla stipula del Contratto.
6. Qualora circostanze particolari, non imputabili al Fornitore, non vada a buon fine la procedura di Switching entro 6 (sei) mesi dalla stipula del Contratto, il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore. In tal caso il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto e dovrà restituire al Cliente l'Acconto versato dal Cliente, come di seguito definito.
7. La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nelle Condizioni Particolari.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI PAGAMENTO E MOROSITA'

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Cliente per la prestazione della fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile saranno calcolati con le modalità indicate nell'art. 7 delle Condizioni Particolari. In applicazione dei corrispettivi di cui all'art. 7, comma 1 lettera a) e b) delle Condizioni Particolari.
2. Il Cliente si impegna a corrispondere l'Acconto e la relativa IVA entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione avente ad oggetto l'accettazione della Proposta da parte del Fornitore, come stabilito dall'Art. 7 delle Condizioni Particolari. L'Acconto sarà fatturato al momento del versamento e su di esso sarà pagata l'IVA. Nel caso in cui il Cliente accetti l'Offerta di incremento della Quota PPA dovrà corrispondere alla sottoscrizione dell'Offerta di incremento della Quota PPA l'intero corrispettivo indicato nell'Offerta ("**Prezzo di Incremento della Quota PPA**") e dovrà effettuare i pagamenti ai medesimi termini e condizioni dell'Acconto.
3. Sin dalla Data di Attivazione sarà dovuto dal Cliente il corrispettivo per la Quota Mercato eventualmente consumata e gli oneri per i consumi relativi alla Quota PPA effettivamente consumata nel corso del mese. Dal corrispettivo della bolletta andrà scomputato l'eventuale Acconto corrispondente alla Quota PPA Non Consumata che dovrà essere restituito al Cliente, a cui sarà applicato il Premio o la Penalità in base al caso, ai termini e alle condizioni di cui all'art. 3 che precede. Su tutti gli importi relativi ai consumi della Quota PPA e della Quota Mercato, indipendentemente dal fatto la fornitura sia stata pagata con l'Acconto o, sia intervenuto uno scomputo in quanto si sia

generata Quota PPA Non Consumata, dovranno essere pagati accisa, oneri parafiscali e IVA su oneri parafiscali o su qualsiasi altro onere che dovrà essere pagato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5 delle Condizioni Particolari.

4. La fatturazione dei consumi relativi alla Quota Mercato e agli oneri di cui all'art. 7, comma 5 delle Condizioni Particolari anche relativi alla Quota PPA effettivamente consumata avverrà su base mensile tramite bolletta sintetica. Ciascuna bolletta sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com, salvo conguaglio.
Qualora non siano disponibili i dati reali di prelievo (energia attiva, energia reattiva e potenza massima ove prevista) forniti dal Distributore Locale relativi alla Quota PPA alla Quota Mercato effettivamente consumate dal Cliente nel mese di riferimento, il Fornitore procederà alla fatturazione degli importi stimati calcolati sulla base di una stima (cd. Forward Fill/Backward Fill), basata su un meccanismo che sostituisce i valori mancanti con la media dei valori precedenti/successivi che compongono 1 ora. In mancanza dei dati di stima, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Il Fornitore provvederà, alla prima data utile successiva al ricevimento dei dati effettivi di consumo trasmessi dal Distributore Locale, a (a) calcolare la differenza tra quanto già versato e gli oneri effettivamente dovuti sulla base dei corrispettivi di vendita (Prezzo Fisso e Prezzo Variabile) e dei dati effettivi di consumo del Cliente, e (b) emettere il relativo conguaglio alla prima bolletta successiva tecnicamente utile. In ogni caso il Fornitore si impegna ad emettere almeno una volta ogni 12 mesi una bolletta che contabilizzi consumi effettivi ai sensi dell'art. 5.3 del TIF.
5. Il pagamento delle fatture deve avvenire entro la data di scadenza indicata nelle stesse. Il Cliente può effettuare il versamento: con la domiciliazione su conto corrente bancario o carta di credito in area SEPA gestita dai circuiti principali, a seguito della compilazione del modulo di autorizzazione all'addebito diretto di cui all'Allegato F del presente Contratto.
6. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore potrà applicare al Cliente interessi di mora calcolati con le modalità di cui al successivo comma 13. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.
7. Il Cliente si impegna a dare evidenza, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, della operatività dell'addebito automatico SEPA a favore del Fornitore tramite invio di copia della modulistica opportunamente compilata e firmata all'istituto di credito competente.
8. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente, attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito www.aureaenergia.it a partire dal terzo giorno successivo alla data di emissione
9. In caso di ritardo, da parte del Cliente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini stabiliti al precedente comma 6 e 7, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per le utenze di tipologia tariffaria "altri usi" e ad un tasso pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali per le utenze di tipologia tariffaria "uso domestico". In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
Ferme restando le disposizioni di legge oppure di volta in volta applicabili per la interruzione della fornitura, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancato o omesso pagamento di una o più fatture emesse, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente formale avviso scritto di costituzione in mora mediante

raccomandata o mediante Pec, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo ivi indicato. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMOE in caso di morosità, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nella medesima comunicazione. Sarà in ogni caso addebitato al Cliente l'importo di euro 6,00 per ogni comunicazione di costituzione in mora, inviata dal Fornitore in formato cartaceo a mezzo raccomandata.

Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e perdurando lo stato di morosità relativa al/ai Punto di Prelievo del Cliente disalimentabile/i, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura. Il suddetto termine non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al Cliente. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, sempreché nel, frattempo non sia pervenuta al Fornitore la documentazione attestante l'esecuzione del pagamento delle somme dovute. Fermo quanto sopra, in ogni caso l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere in ogni caso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

A seguito del pagamento da parte del Cliente degli importi oggetto della comunicazione di messa in mora e dell'invio della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione mediante invio di apposita comunicazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di messa in mora piuttosto che tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella medesima comunicazione, il Fornitore provvederà a richiedere al Distributore Locale la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e con le modalità di cui al TIQE.

Sono a carico del Cliente i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura, nella misura prevista dall'ARERA.

A seguito della sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e oggetto della comunicazione di messa in mora, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore Locale la rimozione del Punto di Prelievo del Cliente dal contratto di trasporto e dispacciamento. Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire la chiusura del Punto di Prelievo per sospensione della fornitura, ai sensi del periodo che precede, il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, qualora sia tecnicamente fattibile, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. Resta inteso che l'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura previa risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; il SII provvede quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i Punto/i di Prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

Tutti i costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente. Resta espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del Codice Civile.

10. Ai sensi del TIMOE, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del

termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

11. Il Fornitore in ogni caso si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti dal Fornitore per il recupero del credito. Resta inteso che il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
12. Il Fornitore si riserva, in caso di intervenuta morosità del Cliente, la facoltà di accedere al sistema indennitario (c.d. CMOR), così come previsto e regolato dal TISIND.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Cliente.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Fornitore potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente tramite PEC o tramite raccomandata A/R all'indirizzo indicato in epigrafe, nei seguenti casi:
 - a. Mancato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai sensi del presente Contratto ivi compresi sia il corrispettivo della fornitura che le penali termini e alle condizioni di cui all'art. 8, comma 10 e seguenti del Contratto;
 - b. Mancato pagamento nei termini previsti dal Contratto dell'Acconto;
 - c. Ogni inadempimento di non scarsa importanza ad obbligazioni in capo al Cliente ai sensi del presente Contratto.
 - d. Mancato possesso di un Contatore 2G relativo al Punto di Prelievo del Cliente.
2. Fatti salvi i diversi termini di cui sopra, in caso in cui una delle Parti accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'altra Parte e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali la Parte inadempiente dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia risposto, la Parte non inadempiente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, qualora l'inadempimento non sia di scarsa rilevanza.
3. In nessun altro caso le Parti potranno risolvere il presente Contratto.
4. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto al Fornitore entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.
5. Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dalle sedi operative del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Fornitore darà corso all'attivazione della fornitura ovvero, nel caso di cambio fornitore, presenterà al Distributore la relativa "richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura", una volta decorso il tempo a disposizione del medesimo Cliente per esercitare il diritto di ripensamento di cui al precedente art. 7, comma 6. Ai sensi dell'art. 50, co. 3 o art. 51, co. 8, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206), è facoltà del Cliente chiedere espressamente al Fornitore l'esecuzione del Contratto durante il periodo di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale caso il Fornitore potrà addebitare al Cliente solamente gli eventuali costi di attivazione e disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e/o stabiliti dall'ARERA per le prestazioni effettuate, nonché gli importi relativi ai consumi effettuati, con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dal Contratto, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di cessazione della stessa, conseguente al ripensamento. Qualora il Cliente richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, si applicherà quanto previsto dal successivo art. 9, comma 6.
6. Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della Del. ARERA n. 250/2023 del 6 giugno 2023, di recedere dal Contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una

comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente dal Contratto, con efficacia allo scadere del primo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: Aurea S.r.l., via della Fogarina, 3 26100 Cremona (Cr) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: aureasrl@pecaruba.it. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l'invio al Fornitore, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l'esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente. Nel caso di esercizio del recesso da parte del Cliente, il Fornitore sarà tenuto a restituire la parte di Acconto corrispondente alla Quota PPA non utilizzata dal Cliente, al netto dei costi già sostenuti come di seguito definiti ("**Indennizzo**") e del Corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati fino al momento del recesso. L'Indennizzo è calcolato secondo la seguente formula:

$$kx * \frac{y}{z}$$

Dove:

k	Tasso di penalità (%), pari al 30% in relazione al Cliente residenziale e al 40% in relazione ai Clienti che siano professionisti ovvero imprese
x	Costo del pacchetto una-tantum (€)
y	Mesi di contratto rimanenti alla data di recesso
z	Durata del contratto Aurea, espressa in mesi

Qualora il recesso da parte del Cliente avvenga dopo 12 (dodici) mesi dal versamento dell'Acconto da parte di quest'ultimo, all'Indennizzo da sottrarsi all'Acconto da restituire, calcolato come sopra, andrà aggiunto un importo pari all'iva corrispondente alla parte di Acconto da restituire al Cliente. Ai fini di chiarezza la parte di Acconto che sarà restituita al Cliente, sarà quindi anche al netto dell'iva.

La restituzione ai sensi della presente clausola avverrà senza bisogno di specifica richiesta del Cliente con la bolletta di chiusura del Contratto.

- Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture del medesimo Cliente, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente. Nel caso in cui il Fornitore eserciti il recesso di cui alla presente clausola dovrà restituire al Cliente la parte di Acconto corrispondente alla Quota PPA non consumata dal Cliente.
- Nel caso in cui il Cliente o il Fornitore eserciti il diritto di recesso di cui al precedente comma 6 e 7 e vi siano debiti insoluti e relativi interessi moratori carico del Cliente al momento del recesso, il Fornitore oltre all'Indennizzo si riserva la facoltà di scomputare dalla parte di Acconto oggetto di restituzione, l'importo corrispondente ai debiti insoluti e agli interessi moratori, procedendo in compensazione con quanto versato dal Cliente a titolo di Acconto secondo i principi degli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 10 – PRIVACY

- Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di adeguamento ed i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto

e le informazioni che le Parti riceveranno in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Le Parti si obbligano quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Le Parti si impegnano in ogni caso a comunicarsi reciprocamente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

2. Le Parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi previsti dalla normativa in tema di trattamento di dati personali delle persone fisiche (in particolare, Regolamento UE 679/16 e s.m. e i), e si impegnano ad attenersi, ciascuno per quanto di propria competenza e ove applicabile, alle previsioni dettate in materia dalle suddette normative e s. m. e i.. In particolare, con riferimento ai dati personali del Cliente.
3. Il Cliente si dichiara informato e consapevole che i propri dati saranno trattati dal Fornitore, in qualità di Titolare del Trattamento, anche ai sensi del Regolamento UE 679/16 e s.m. e i. con le seguenti finalità:
 - a) per finalità riguardanti la conclusione, l'esecuzione e la gestione del presente Contratto ed ogni attività connessa;
 - b) programmazione ed analisi delle attività, gestione dei sistemi informativi;
 - c) adempimenti contabili e fiscali, obblighi di legge;
 - d) finalità funzionali all'attività del Fornitore, quali finalità promozionali, di marketing operativo e strategico (invio via e-mail/posta cartacea/sms di nostre offerte promozionali o ricontatto telefonico ai fini di sottoporre nostre offerte commerciali) o per il controllo della qualità (quali ricerche di mercato, comunicazioni commerciale interattiva, analisi economiche e statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela);
 - e) gestione dell'area web e app (registrazione e autenticazione, gestione del portale e servizi connessi).
4. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a), b), e c) è obbligatorio; il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità per il Fornitore di eseguire le operazioni o i servizi richiesti, l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e/o la prosecuzione di eventuali rapporti in corso. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui ai punti d) ed e) è facoltativo, tuttavia il rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per il Fornitore di eseguire le operazioni o i servizi richiesti o l'impossibilità di fornire l'accesso all'area riservata. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento richiede espresso consenso. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, direttamente dal Fornitore o da soggetti terzi:
 - f) che forniscono per conto del Fornitore specifici servizi elaborativi, ovvero che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Fornitore, ossia attività necessarie e funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e/o delle operazioni o dei servizi richiesti (es: Distributori e Terna per lettura misuratore, connessione e altre attività sugli impianti, società di recupero credito, istituti di credito, società di servizio postalizzazione, società di gestione e manutenzione del portale web/app, ecc...) ovvero che forniscono energia elettrica al Fornitore ai fini di esecuzione del presente Contratto;
 - g) la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria (es. polizia, autorità giudiziarie, Autorità di settore, ecc.);
5. Titolare dei trattamenti è Aurea S.r.l. con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 44, mail: amministrazione@aureaenergia.it. Il Fornitore ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (il "Responsabile della Protezione dei Dati" o "Data Protection Officer" o "DPO") ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@aureaenergia.it. L'elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati sarà fornito dal Fornitore, su richiesta del Cliente. I dati, a parte quanto sopra indicato, non saranno in alcun modo diffusi, né trasferiti all'estero. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, successivamente saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini

di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 Codice Civile. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. In relazione al trattamento dei dati personali, il Cliente ha diritto di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 15 e ss del GDPR (es. finalità trattamento, destinatari, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.). Il Cliente ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Pietro Ghidoni, mail: reclami@aureaenergia.it o in alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei dati.

6. Con riferimenti ai dati dei potenziali Clienti Finali/persone fisiche, Il Cliente si impegna espressamente a sottoscrivere specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali degli stessi, analogamente a quanto previsto al presente articolo come da modulo di cui all'Allegato B del presente Contratto.
7. Le Parti precisano che le attività descritte nel presente accordo comportano lo scambio di dati personali di Clienti/persone fisiche da parte del Cliente, di cui lo stesso è Titolare del trattamento in forza di regolare nomina, verso il Fornitore.
8. Il Cliente, con la firma del presente contratto nomina il Fornitore, che accetta, quale responsabile esterno del trattamento di tali dati ai sensi del Regolamento UE 6779/16 e s. m. e i., esclusivamente al fine di adempiere al presente Contratto, e, in particolare, anche ai fini di cui all'art. 13.1. Il Fornitore non potrà comunicare, diffondere o trattare tali dati personali oltre ai casi previsti nel Contratto o necessari per l'adempimento dello stesso e le istruzioni successivamente concordate col Titolare o qualora sia prescritto da una disposizione normativa o regolamentare imperativa. Il Titolare autorizza il Venditore a ricorrere al supporto/sub outsourcing di altro/i responsabili per l'esecuzione delle attività di trattamento disciplinate nel presente atto. Il Venditore provvederà, in tali circostanze, ad imporre al detto/i responsabile/i gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il Titolare gli formula con il presente atto, prevedendo garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD. Il Venditore, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, garantendo di aver adottato le misure previste dall'art. 32 del RGPD. Il Fornitore è obbligato, in forza del presente atto, a vigilare sull'operato delle persone che ha autorizzato al trattamento dei dati personali e si impegna ad assistere il Titolare nel garantire e documentare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

ARTICOLO 11 – INTERRUZIONI E FORZA MAGGIORE

1. La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo dovuti a manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. nel caso di ritardo o mancata fornitura dell'energia elettrica derivante da eventuali disfunzioni o disservizi della rete di distribuzione e di trasmissione ovvero eventuali interruzioni, riduzioni, ritardi nella fornitura dell'energia elettrica derivanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dall'applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (cd. "PESSE") di cui alla Delibera dell'AEEG n. 111/07 e s.m.i. , attività di manutenzione, potenziamento, verifica della Rete, o da riduzioni della fornitura dovute a limitazioni degli approvvigionamenti sui mercati all'ingrosso;
 - b. di eventuali danni causati dall'energia elettrica a valle del Punto di Prelievo del Cliente, ancorché originati a monte dello stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore Locale e/o del Cliente;

- c. per incidenti o esplosioni di qualsiasi tipo in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza da parte del Cliente;
 - d. per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del Gestore della Rete, ovvero del Distributore Locale della rete competente e/o da terzi connesse all'esecuzione del Contratto;
 - e. dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna o qualità dell'energia elettrica (es: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc);
 - f. del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, del Cliente e/o di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione;
 - g. per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione della somministrazione derivanti da inadempimento del Cliente a quanto previsto nel presente Contratto o a leggi o regolamenti applicabili, anche in tema di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica;
 - h. per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da soggetti terzi a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente;
 - i. di inadempimenti da parte del Fornitore alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore.
2. Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per il Fornitore l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, fatto salvo il recesso del Cliente ai sensi del precedente art. 9. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione di energia elettrica o, in generale, dalla connessione del/dei Punti di Prelievo, poiché il Fornitore non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento e/o distribuzione.
 3. Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
 4. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto.
 5. Il Fornitore e il Cliente non saranno tenuti a risarcimento del danno alcuno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabili alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto. Rientrano nelle cause di forza maggiore a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio, sommosse, *factum principis*, interferenze e/o interventi da parte di autorità civili o militari.
 6. Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui al comma precedente, la Parte che invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione, ove possibile, all'altra Parte dell'impossibilità sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la parte che invoca la forza maggiore, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il

diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1464 c.c. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore.

ARTICOLO 12 - MODIFICA LEGISLATIVA E MODIFICHE UNILATERALI

1. È in facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni generali unicamente per giustificato motivo o nel caso di ogni Modifica Legislativa che:
 - a. renda impossibile o illegittima l'entrata in vigore del presente Contratto;
 - b. renda impossibile l'accertamento di ogni questione materiale che debba accertarsi ai sensi del presente Contratto;
 - c. faccia sì che le disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con la Legge Applicabile (compreso il caso in cui una parola o espressione definita nel presente Contratto sia definita per richiamo al significato della stessa in ogni Legge Applicabile);
 - d. introduca, sostituisca, modifichi, o ponga fine ad ogni regime che attribuisca benefici ai titolari di Garanzia d'Origine e/o alteri gli accordi di cessione relativi agli stessi che influenzi una parte in maniera sostanziale e pregiudiziale in relazione al presente Contratto; oppure
 - e. influenzi in maniera sostanziale e pregiudiziale il beneficio del presente Contratto nei confronti di una o di entrambe le Parti,
 - f. comporti il passaggio dal PUN al Prezzo Zonale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) delle Condizioni Particolari.

Secondo le modalità stabilite dal Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore dovrà darne comunicazione al Cliente facendo richiesta proponendo le necessarie modifiche unilaterali da apportarsi al presente Contratto al fine di:

- g. preservare i benefici economici del presente Contratto alla data di stipula del Contratto,
 - h. ove possibile, permettere alle Parti di continuare ad adempiere i propri obblighi ai sensi del presente Contratto in conformità alla Legge Applicabile.
2. Il Fornitore comunicherà la modifica unilaterale con un preavviso non inferiore a tre (3) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, conformemente alla normativa, anche di settore, vigente. Tale preavviso trimestrale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il Cliente ha ricevuto la comunicazione. Ogni modifica effettuata al presente Contratto ai sensi del precedente paragrafo non includerà alcuna rettifica per difetto al Prezzo Fisso e al Prezzo Variabile. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
3. Qualora il Cliente non intenda accettare le modifiche unilaterali proposte dal Fornitore si cui alla presente clausola, il Cliente avrà la possibilità di recedere dalla comunicazione da parte del Fornitore ai sensi della presente clausola. Per il recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Contratto.
4. A maggior chiarezza, non è intenzione delle Parti che le fluttuazioni nei prezzi di mercato dell'energia elettrica all'ingrosso di per sé (a differenza delle fluttuazioni provocate da una Modifica Legislativa) diano origine ad eventuali modifiche ai sensi del presente articolo.
5. Le Parti convengono e stipulano che:
 - a. nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per l'inadempimento ai sensi del presente Contratto di un'obbligazione che divenga proibita o impossibile da adempiersi a causa di una Modifica Legislativa (e tale circostanza costituirà un evento di forza maggiore);
 - b. fatti salvo il punto a) che precede, il verificarsi di una Modifica Legislativa non costituirà di per sé un evento di forza maggiore, o darà diversamente diritto ad una delle Parti di sospendere o risolvere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto; e

- c. ciascuna di esse adopererà i propri ragionevoli sforzi per ridurre al minimo e mitigare le conseguenze di una Modifica Legislativa sull'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Il Cliente non avrà la facoltà di cedere i propri diritti ed obbligazioni ai sensi del presente Contratto a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.
2. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a cedere a terzi il presente Contratto ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti.
3. E' consentita fin d'ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del Cliente. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. È in ogni caso prevista la possibilità di trasferibilità del Cliente al dispacciatore o ad altro soggetto eventualmente indicato dal Fornitore, che dovrà essere comunicata al Cliente con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
4. Il Fornitore si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente Contratto, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
5. Il Cliente presta sin d'ora il consenso alla cessione da Parte del Fornitore, in favore di soggetti terzi, dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Cliente. Tale cessione si intenderà perfezionata alla notifica al Cliente della cessione del credito, senza necessità di ottenere alcuna ulteriore approvazione esplicita o implicita dal Cliente, che si intende sin d'ora prestata.

ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA

1. Nessuna Parte divulgherà i termini del presente Contratto ("**Informazioni Riservate**") a terzi salvo le Esclusioni dalle Informazioni Riservate riportate di seguito.
2. Le Informazioni Riservate non includeranno informazioni che:
 - a. siano divulgate con il previo consenso scritto dell'altra Parte;
 - b. siano divulgate da una Parte al Distributore Locale (oppure, ove applicabile, al relativo organismo di emissione), ai suoi amministratori, dipendenti, agenti, consulenti professionali, banche o altre istituzioni finanziarie, agenzia di rating, o potenziale cessionario;
 - c. siano divulgate in adempimento di ogni Legge Applicabile, regolamento, o regolamento di borsa, di un operatore di sistema, o autorità regolamentare, o in relazione a procedimenti giudiziari o regolamentari, a condizione che ciascuna Parte, nella misura di quanto praticabile e permissibile ai sensi di tale legge, regolamento, o regola, adoperi i propri ragionevoli sforzi per impedire o limitare la divulgazione e ne fornisca tempestiva comunicazione all'altra Parte;
 - d. siano o divengano legittimamente di pubblico dominio salvo a seguito di violazione del presente articolo.
 - e. Siano divulgate nell'ambito della cessione dei crediti del Cliente di cui al precedente art. 13, comma 1.
3. Il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata da Aurea, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

ARTICOLO 15 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Qualora previsti dalla Legge Applicabile, saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. È onere del Fornitore provvedere all'eventuale registrazione del Contratto.
2. Laddove per qualsiasi ragione la registrazione sia operata dal Cliente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta al Cliente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

ARTICOLO 17 – LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E CONCILIAZIONE, INDENNIZZI AUTOMATICI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del Contratto, tutte le notifiche e le comunicazioni inviate da una Parte all'altra saranno effettuate per iscritto e saranno trasmesse a mezzo posta, email o PEC agli indirizzi specificati in epigrafe, che saranno aggiornati dalle Parti di volta in volta. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto al Fornitore entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del Contratto.
2. In ogni caso e in ogni momento il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo. Il reclamo andrà inoltrato all'indirizzo del Fornitore – Sede operativa via della Fogarina, 3 26100 Cremona o, in alternativa, a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail: reclami@aureaenergia.it o tramite l'apposita sezione del sito web del Fornitore **www.aureaenergia.it**. Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Fornitore richiede al distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al Cliente. Per i detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al Distributore. Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro quaranta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente).
3. In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall'ARERA. In alternativa potrà rivolgersi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito Elenco presso l'ARERA o attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l'Autorità. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA www.arera.it. In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito www.acquirenteunico.it. A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperienza delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperienza di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.
4. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle disposizioni in materia di qualità commerciale e ad applicare ove previsti gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV.
5. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 37 del TIQV, il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
6. In caso di mancato rispetto del Codice di Condotta Commerciale, ove applicabile, sono riconosciuti al Cliente, con le modalità di cui al TIQV, i seguenti indennizzi automatici: 30 Euro in caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 13.1 e 13.4 del medesimo Codice di Condotta Commerciale in

materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, da corrispondersi entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto dei citati artt. 13.1 e 13.4 del Codice di Condotta Commerciale; quanto previsto dall'art. 16 del TIF nel caso di mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture, da corrispondersi entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura stessa.

7. In occasione della richiesta di prestazioni da parte del Cliente al Distributore Locale, soggette a livelli specifici di qualità di competenza del medesimo Distributore Locale, quest'ultimo fornisce al Cliente, ovvero al Fornitore in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del Cliente finale, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore Locale, il Fornitore è tenuto a creditare al Cliente che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore ai sensi del TIQE.

ARTICOLO 18 - VARIE

1. La fatturazione avverrà in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente. A tal fine il Cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore. Le bollette saranno trasmesse via posta o, in alternativa, previo rilascio di consenso del Cliente, via e-mail. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della bolletta elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate. L'attivazione da parte del Cliente del servizio di trasmissione delle bollette per via telematica è facoltativa ed esclude automaticamente l'invio cartaceo (via posta) delle bollette. Per la conservazione e registrazione contabile, in conformità dei relativi obblighi di legge, il Cliente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della bolletta in formato cartaceo; il Cliente si impegnerà inoltre a esibire per controllo la medesima bolletta stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. L'attivazione del servizio può essere richiesta in qualunque momento, attraverso il sito web, il call center o gli sportelli del Fornitore. L'attivazione del servizio è gratuita e può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio cartaceo delle bollette, senza l'addebito di alcun corrispettivo aggiuntivo.
2. Salvo espressa disposizione contraria, qualunque modifica o addendum al presente Contratto sarà stipulato unicamente per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Qualora, in qualsiasi momento, una previsione del presente Contratto risulti o diventi illegittima, nulla o inapplicabile in alcun modo ai sensi delle normative di qualunque giurisdizione rilevante, la legittimità, la validità o applicabilità delle restanti previsioni del presente Contratto non risulteranno in alcun modo influenzate o pregiudicate da tale circostanza. Le Parti si impegnano a sostituire ogni disposizione illegittima, nulla, o inapplicabile con una disposizione legittima, valida, ed applicabile che si avvicini quanto più possibile alla disposizione nulla per quanto riguarda l'intento economico della stessa.
4. Il presente Contratto contiene l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e le Parti confermano di non avere stipulato il presente Contratto sulla base di dichiarazioni non espressamente integrate nel presente Contratto.
5. Le Parti non hanno intenzione di concedere alcun diritto a terzi ai sensi del presente Contratto, o di consentir loro di applicare il presente Contratto, e le Parti escludono, nella misura permessa dalla legge applicabile, ogni diritto di terzi che si possa diversamente presumere.
6. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ai fini dell'esecuzione del presente Contratto ed a fornire tutte le informazioni e/o a fornire ovvero sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui al presente Contratto.


Allegati:

- A. Condizioni Particolari e relativi allegati
- B. Informativa Privacy
- C. Certificazione di residenza
- D. Dichiarazione dei dati catastali ai fini fiscali
- E. Modulo diritto di ripensamento
- F. Modulo per addebito diretto SEPA
- G. Scheda sintetica
- H. Nota informativa per il Cliente

Il Cliente



Il Fornitore



Il sottoscritto _____, in qualità di Cliente dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

a) Contratto:

Articolo 3 - Oggetto luogo della prestazione

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 7 - Attivazione della Fornitura e condizioni di attivazione;

Articolo 8 - Corrispettivi, modalità di pagamento e morosità;

Articolo 9 - Risoluzione e recesso;

Articolo 10 - Privacy;

Articolo 11 - interruzioni e forza maggiore;

Articolo 12 - Modifica legislativa e modifiche unilaterali;

Articolo 13 - cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 14 -Riservatezza;

Articolo 17 - Livelli di Qualità, Reclami e Conciliazione, Indennizzi Automatici

b) Condizioni Particolari

Articolo 3 - Attivazione della fornitura

Articolo 4 - Servizio di trasporto e dispacciamento

Articolo 7 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Articolo 10 - Nuove connessioni/switch in e modifica del Punto di Prelievo

Il Cliente

